



Comune di Pordenone

STATUTO COMUNALE

Statuto deliberato con deliberazione del Consiglio comunale n.182 del 20.05.1991, ravvisata legittima dal Comitato provinciale di controllo in data 16.09.1991 con provvedimento n. 14703/23316. Deliberazione ricognitiva del testo dello statuto n. 347 del 15.10.1991 del Consiglio comunale. Pubblicato sul B.U.R. il 13.11.1991 ed entrato in vigore il 13.12.1991.

Statuto modificato, a seguito dell'entrata in vigore della L. 25.03.1993 n. 81, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 19.04.1993, ravvisata legittima dal Comitato centrale di controllo in data 18.05.1993 con provvedimento n. 11890/3.432.1. Pubblicato sul B.U.R. n. 21 del 26.05.1993.

Statuto modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 1 del 15.02.2001 e deliberazione n. 73 del 26.04.2001 del Commissario, ravvisate prive di vizi di legittimità dal Comitato regionale di controllo con provvedimenti n. 1814 e n. 1815 del 14.05.2001. Pubblicato all'Albo pretorio del Comune dal 16.05.2001 al 15.06.2001.

Testo entrato in vigore in data 16.06.2001.

Statuto modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 7 del 15.02.2016, a decorrere dalla data di cessazione, a norma dello Statuto comunale, dei Consigli circoscrizionali eletti con le elezioni del 15 e 16 maggio 2011.

Testo in vigore dal 20.06.2016

INDICE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Il Comune
- Art. 2 Il territorio, la sede, lo stemma

TITOLO II

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

CAPO I

CRITERI GENERALI

- Art. 3 Partecipazione dei cittadini

CAPO II

FORME ASSOCIATIVE: RIUNIONI, ASSEMBLEE, CONSULTAZIONI

- Art. 4 Consulte comunali
- Art. 5 Albo e forme associative
- Art. 6 Riunioni ed assemblee
- Art. 7 Consultazioni
- Art. 8 Referendum consultivo

CAPO III

INIZIATIVE POPOLARI

- Art. 9 Petizioni e proposte
- Art. 10 Istanze
- Art. 11 Azione popolare

CAPO IV

PUBBLICITA' DEGLI ATTI E DIRITTO DI ACCESSO NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

- Art. 12 Principi generali
- Art. 13 Diritto di accesso e di informazione dei cittadini
- Art. 14 Comunicazione di avvio del procedimento
- Art. 15 Accordi sostitutivi di provvedimenti

TITOLO III

DIFENSORE CIVICO

- Art. 16 Istituzione del Difensore civico
- Art. 17 Nomina del Difensore civico
- Art. 18 Durata in carica, revoca e decadenza del Difensore civico
- Art. 19 Funzioni
- Art. 20 Modalità di intervento
- Art. 21 Relazione al Consiglio comunale
- Art. 22 Mezzi del Difensore civico
- Art. 23 Indennità di funzione
- Art. 24 Difensore civico intercomunale
- Art. 25 Funzionamento dell'ufficio

TITOLO IV

FUNZIONI DEL COMUNE

- Art. 26 Funzioni del Comune
- Art. 27 Le funzioni proprie del Comune
- Art. 28 I compiti del Comune per i servizi di competenza statale
- Art. 29 I compiti del Comune per le funzioni di competenza regionale e provinciale

TITOLO V

ORGANI DI GOVERNO DEL COMUNE

Art. 30 Organi di governo del Comune

CAPO I

CONSIGLIO COMUNALE

- Art. 31 Elezione e composizione
- Art. 32 Durata in carica
- Art. 33 Funzionamento del Consiglio comunale
- Art. 34 Presidenza del Consiglio comunale
- Art. 35 Consiglieri comunali
- Art. 36 Gruppi consiliari
- Art. 37 Commissioni consiliari
- Art. 38 Competenze del Consiglio
- Art. 39 Esercizio della potestà regolamentare

CAPO II

LA GIUNTA COMUNALE

- Art. 40 La Giunta comunale
- Art. 41 Composizione e nomina della Giunta
- Art. 42 Funzionamento della Giunta
- Art. 43 Revoca degli Assessori
- Art. 44 Mozione di sfiducia
- Art. 45 Competenza della Giunta
- Art. 46 Pubblicazione delle deliberazioni della Giunta

CAPO III

IL SINDACO

- Art. 47 Il Sindaco quale organo istituzionale
- Art. 48 Competenze del Sindaco quale capo dell'Amministrazione
- Art. 49 Funzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale
- Art. 50 Vicesindaco e delegazioni del Sindaco

TITOLO VI (*)

ORGANI DI DECENTRAMENTO

() Titolo VI soppresso con abrogazione integrale degli articoli dal 51 al 56, a decorrere dalla data di cessazione, a norma dello Statuto comunale, dei Consigli circoscrizionali eletti con le elezioni del 15 e 16 maggio 2011 (deliberazione del Consiglio comunale n. 7 del 15 febbraio 2016)*

- Art. 51 Circoscrizioni comunali *(abrogato)*
- Art. 52 Organi delle Circoscrizioni *(abrogato)*
- Art. 53 Il Consiglio circoscrizionale *(abrogato)*
- Art. 54 Il Presidente del Consiglio circoscrizionale *(abrogato)*
- Art. 55 Durata in carica dei Consigli circoscrizionali *(abrogato)*
- Art. 56 Regolamento delle Circoscrizioni *(abrogato)*

TITOLO VII

ORGANI BUROCRATICI DI GESTIONE ED UFFICI

Art. 57 L'organizzazione generale

CAPO I

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

Art. 58 Organizzazione comunale

CAPO II

ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE

- Art. 59 Regolamento di organizzazione
- Art. 60 Dirigenza
- Art. 61 Compiti dei dirigenti

Art. 62 Assunzione dei dirigenti

Art. 63 Collaborazioni esterne

CAPO III

RESPONSABILITA' DISCIPLINARE DEL PERSONALE

Art. 64 Norme applicabili

CAPO IV

SEGRETARIO COMUNALE

Art. 65 Stato giuridico e trattamento economico

Art. 66 Funzioni del Segretario comunale

Art. 67 Vicesegretario comunale

TITOLO VIII

ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

CAPO I

I SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Art. 68 Servizi pubblici comunali

Art. 69 Gestione dei servizi pubblici comunali

Art. 70 Gestione in economia

Art. 71 Azienda speciale

Art. 72 Istituzione

Art. 73 Organi dell'Istituzione

Art. 74 Nomina e revoca degli amministratori delle Aziende speciali e delle Istituzioni

CAPO II

GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI E DELLE FUNZIONI. FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE. ACCORDI DI PROGRAMMA.

Art. 75 Convenzioni

Art. 76 Consorzi

TITOLO IX

FINANZA E CONTABILITA'

Art. 77 Ordinamento

Art. 78 Attività ordinaria del Comune

Art. 79 Amministrazione dei beni comunali

Art. 80 Bilancio di previsione e conto consuntivo

Art. 81 Attività contrattuale

Art. 82 Tesoreria

TITOLO X

I CONTROLLI INTERNI

Art. 83 Revisione economico-finanziaria

Art. 84 Servizio ispettivo

Art. 85 Controllo economico della gestione

TITOLO XI

RAPPORTI CON ALTRI ENTI

Art. 86 Partecipazione alla programmazione

Art. 87 Iniziativa per mutamento delle circoscrizioni provinciali

TITOLO XII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 88 Modificazione e abrogazione dello statuto

Art. 89 Entrata in vigore dei regolamenti

Art. 90 Entrata in vigore dello statuto

PREAMBOLO

La città di Pordenone, anticamente Portus Naonis, dopo alterne vicende, agli inizi del 1200 passò ai Babenberg d'Austria.

Spesso ribelle nel tentativo di erigersi a libero Comune, nel 1276 divenne dominio, ininterrottamente per oltre due secoli, degli Asburgo che ne riconobbero l'autonomia ed il titolo di "città".

Documento fondamentale per la storia del diritto civico pordenonese è la concessione, nel 1291, del primo statuto con il quale il duca Alberto I d'Austria conferma, quale signore di Pordenone, i diritti, le libertà e i privilegi dei Pordenonesi.

Lo statuto, più volte confermato ed ampliato su richiesta dei Pordenonesi stessi, riformato completamente nel 1438, è rimasto in vigore fino al 1797.

Con il passaggio alla Repubblica di Venezia, nel 1508 Pordenone venne data in feudo a Bartolomeo d'Alviano.

Dal 1537 fu collocata sotto il dominio diretto della Repubblica di Venezia, con reggenti e magistrati propri..."riconoscendo la sua speciale posizione storica col lasciarla del tutto separata dalla Patria del Friuli".

Dopo la dominazione francese del periodo napoleonico, iniziata nel 1797, si ebbero alterne vicende finché nel 1815, con il Congresso di Vienna, anche il Comune e Distretto di Pordenone vennero assegnati all'Austria quale parte del Regno d'Italia, sempre nell'ambito della Regione Lombardo Veneto e della Provincia del Friuli con capoluogo Udine.

Unita finalmente nel 1866 al Regno d'Italia, sempre nell'ambito della Regione Veneto e della Provincia di Udine, nell'anno successivo Pordenone ebbe un Sindaco e l'ordinamento comunale italiano.

Dal 31 gennaio 1963 fa parte della nuova Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Dal 6 aprile 1968 è città capoluogo della Provincia di Pordenone.

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 **Il Comune**

1. Il Comune di Pordenone é Ente locale autonomo.
2. Rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi, promuove lo sviluppo morale ed economico, favorisce le pari opportunità, le forme di convivenza sociale, il benessere fisico e psicologico, informando la propria attività ai principi di buona amministrazione nell'intento di salvaguardare il bene comune.
3. Il Comune è dotato di autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa.
4. Lo Statuto è la fonte normativa primaria dell'ordinamento comunale che, nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione e dalla legge, indica fini e modalità per la promozione della comunità cittadina, stabilisce norme fondamentali per l'organizzazione del Comune e la partecipazione dei cittadini, fissa indirizzi generali per l'esercizio delle funzioni e dei servizi nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico.
5. Il Comune è dotato di autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dello statuto, dei propri regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza locale.
6. Il Comune è ripartizione territoriale della Repubblica e sede del decentramento dei servizi e degli uffici dello Stato.
7. Il Comune esercita le funzioni secondo le competenze stabilite dalla legge, dallo statuto e con le modalità previste dagli appositi regolamenti.
8. Il Comune promuove rapporti di cooperazione, relazioni e scambi internazionali anche al fine di concorrere alla costruzione dell'unità europea, in sintonia con la Carta della libertà locali del Consiglio d'Europa ed allo scopo di favorire la pace tra i popoli.
9. Il Comune tutela e valorizza l'integrità del patrimonio architettonico, storico ed ambientale, adottando tutte le misure idonee per contrastare l'inquinamento atmosferico, acustico e delle acque.

Art. 2 **Il territorio, la sede, lo stemma**

1. Il territorio del Comune di Pordenone è quello delimitato dal Piano topografico approvato dall'Istituto centrale di statistica.
2. Nel caso di modifica della circoscrizione territoriale del Comune, i cittadini saranno sentiti mediante referendum consultivo.

3. La sede del Comune è fissata nell'antico Palazzo civico, da oltre settecento anni sede dei rappresentanti della comunità pordenonese.
4. Il Comune ha, come segno distintivo, uno stemma ed un gonfalone, l'uso dei quali è determinato dal regolamento. Lo stemma attuale, così come modificato nel 1401 per concessione di Guglielmo duca d'Austria e confermato dall'imperatore Ferdinando I nel 1840, è formato da uno scudo rosso attraversato da una fascia d'argento. Al margine inferiore del campo s'apre il mare e da questo s'innalza una porta con due battenti d'oro aperti, con due corone ducali agli angoli superiori dello scudo.

TITOLO II

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

CAPO I

Criteria generali

Art. 3

Partecipazione dei cittadini

1. Il Comune favorisce la più ampia partecipazione di tutti i cittadini all'attività politico amministrativa, culturale e sociale della comunità.
2. A tal fine valorizza le forme associative, istituisce organismi di partecipazione, agevola le iniziative popolari, garantisce la trasparenza dell'azione amministrativa, assicura la pubblicità degli atti e il diritto di accesso.
3. Il Comune assicura condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125, e ne promuove la presenza nella Giunta e negli organi collegiali del Comune, nonché degli enti, aziende ed istituzioni dipendenti. A tal fine nelle liste dei candidati di norma devono essere sempre rappresentati i due sessi.

CAPO II

Forme associative: riunioni, assemblee, consultazioni

Art. 4

Consulte comunali

1. Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale, il Comune può costituire le Consulte.
2. Il regolamento degli Istituti di partecipazione, stabilisce il numero delle Consulte, le materie di competenza, le modalità di formazione e di funzionamento.

Art. 5
Albo delle forme associative

1. Nell'ambito delle finalità perseguite dal Comune è istituito l'Albo delle forme associative.
2. La condizione per l'iscrizione ed i suoi effetti sono disciplinati dal regolamento degli Istituti di partecipazione.

Art. 6
Riunioni ed assemblee

1. Il Comune, al fine di facilitare il diritto di riunione riconosciuto ai cittadini singoli o associati, può mettere a disposizione le sedi dei centri sociali ed ogni altra struttura o bene idonei per il libero svolgimento di attività politiche, sociali, culturali, ricreative e sportive.
2. Il regolamento ne determina le condizioni, le modalità d'uso e l'eventuale corrispettivo.

Art. 7
Consultazioni

1. Il Comune, di sua iniziativa o su richiesta motivata di altri soggetti pubblici o privati che se ne assumono il costo, può indire consultazioni di specifiche categorie di cittadini, su provvedimenti di loro interesse e con particolare riferimento all'organizzazione dei servizi.
2. I risultati delle consultazioni devono essere riportati negli atti del Consiglio comunale.
3. Le consultazioni non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali.

Art. 8
Referendum consultivo

1. Il Comune riconosce fra gli strumenti di partecipazione del cittadino all'amministrazione locale il referendum consultivo sulle materie di competenza del Consiglio comunale, con esclusione di quelle riguardanti l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi.
2. Il regolamento disciplina i tempi e le modalità del referendum, nonché la costituzione di una commissione di garanti, composta da non più di 5 membri, con il compito di sovrintendere a tutta la procedura referendaria.
3. Il referendum può essere promosso con deliberazione del Consiglio comunale adottata con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati. In tal caso il Sindaco provvede all'indizione del referendum entro tre mesi.
4. La procedura per il referendum può essere, altresì, avviata da 40 cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune con la richiesta di ammissibilità preventiva dei quesiti da

sottoporre alla commissione dei garanti. La successiva richiesta di referendum, con sottoscrizione autenticata di almeno 1.500 cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, viene dichiarata ricevibile dalla commissione dei garanti. Entro tre mesi dalla dichiarazione di ricevibilità il Sindaco procede all'indizione del referendum. Su parere conforme della commissione dei garanti, il Sindaco non provvede all'indizione del referendum qualora il Consiglio comunale abbia nel frattempo provveduto a deliberare sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

5. La richiesta di referendum deve contenere i quesiti da sottoporre alla popolazione, esposti in termini chiari ed intelligibili.
6. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.
7. Non possono essere proposti referendum consultivi, né possono essere ricevute le richieste nel periodo intercorrente tra la data di indizione dei comizi elettorali e la proclamazione dei risultati. In ogni caso i referendum di cui al presente articolo non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali.
8. La consultazione si effettua durante una sola giornata festiva, con apertura ininterrotta dei seggi per 10 ore. Lo spoglio delle schede deve terminare nella stessa giornata della votazione.
9. La pubblicità data alla consultazione, secondo i criteri stabiliti nel regolamento, sostituisce la stampa e la consegna dei certificati elettorali.
10. La partecipazione alla votazione è attestata con l'apposizione della firma dell'elettore sulla lista sezionale. La consultazione è valida se hanno partecipato al voto almeno 5000 elettori.
11. Il quesito sottoposto è dichiarato accolto nel caso in cui abbia ottenuto il voto favorevole da parte della maggioranza dei partecipanti al voto. In tal caso il Sindaco propone al Consiglio comunale, entro due mesi dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

CAPO III

Iniziative popolari

Art. 9

Petizioni e proposte

1. Gli elettori del Comune possono rivolgere petizioni e proposte, dirette a promuovere la tutela di interessi collettivi, al Consiglio comunale, alla Giunta comunale, al Sindaco per quanto riguarda le materie di loro competenza con riferimento ai problemi di rilevanza cittadina.
2. Le petizioni e le proposte sono ricevute dal Sindaco che assume i provvedimenti di propria competenza entro un mese oppure provvede immediatamente a farle sottoporre all'esame degli organi competenti, i quali sono tenuti a deliberare nel merito entro tre mesi.

3. Le petizioni e le proposte devono essere sottoscritte da non meno di 200 elettori iscritti nelle liste del Comune, con l'indicazione della loro qualificazione e delle loro generalità.
4. La sottoscrizione del presentatore della petizione o della proposta deve essere autenticata ai sensi della normativa vigente.

Art. 10 Istanze

1. I cittadini possono rivolgere agli organi di governo comunali istanze dirette a promuovere interventi per la tutela di interessi collettivi, alle quali il Sindaco deve dare risposta scritta entro due mesi dal ricevimento.
2. Le istanze devono essere sottoscritte dai presentatori con l'indicazione delle loro generalità.
3. Il regolamento degli Istituti di partecipazione determina le modalità di attuazione delle iniziative popolari relative alle petizioni, alle proposte ed alle istanze.

Art. 11 Azione popolare

1. Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al Comune.

CAPO IV

Pubblicità degli atti

e diritto di accesso nel procedimento amministrativo

Art. 12 Principi generali

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione comunale sono pubblici. Fanno eccezione quelli riservati per espressa indicazione di legge e di regolamento o per una motivata dichiarazione del Sindaco, che ne vieti temporaneamente l'esibizione nei casi consentiti dalla legge.
2. Nei casi per i quali non sia già direttamente disposto per legge o per regolamento, il procedimento amministrativo deve concludersi entro 30 giorni, salvo che l'Amministrazione comunale non abbia determinato e reso pubblico un termine diverso.
3. Ogni provvedimento amministrativo individuale, sia esso negativo o di accoglimento, deve essere motivato secondo legge.

Art. 13
Diritto di accesso e di informazione dei cittadini

1. Tutti i cittadini hanno diritto di accedere ai documenti amministrativi nelle forme previste dalla legge.
2. Con apposito regolamento è assicurato ai cittadini del Comune:
 - a) il diritto di accesso all'informazione;
 - b) il diritto di accesso agli atti amministrativi;
 - c) la disciplina del rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi;
 - d) il diritto di accesso alle strutture e ai servizi.

Art. 14
Comunicazione di avvio di procedimento

1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità, l'avvio di procedimenti amministrativi deve essere comunicato agli interessati, come previsto dalla vigente normativa.
2. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, ai quali possa derivare un pregiudizio da un atto, hanno facoltà di intervenire nel procedimento.
3. Gli interessati agli atti amministrativi hanno diritto:
 - a) di prendere visione degli atti del procedimento;
 - b) di presentare memorie scritte e documenti;
 - c) di essere personalmente sentiti dal responsabile del procedimento.

Art. 15
Accordi sostitutivi di provvedimenti

1. L'Amministrazione comunale può concludere, senza pregiudizio dei diritti di terzi e sempre nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati, al fine di determinare il contenuto discrezionale nel provvedimento finale ovvero in sostituzione di questo, nel rispetto delle norme vigenti in materia.

TITOLO III

DIFENSORE CIVICO

Art. 16
Istituzione del Difensore civico

1. E istituito l'ufficio del Difensore civico quale garante del buon andamento, dell'imparzialità, della tempestività e della correttezza dell'azione amministrativa.
2. Il Difensore civico é funzionario onorario.

Art. 17
Nomina del Difensore civico

1. Il Difensore civico è nominato con deliberazione del Consiglio comunale, adottata con il voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati.
2. La votazione avviene per schede segrete.
3. La scelta del Difensore civico deve avvenire tra persone che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico - amministrativa. A tal fine il candidato a Difensore civico deve essere in possesso di uno dei seguenti requisiti:
 - a) essere magistrato o avvocato dello Stato in quiescenza, ovvero essere Segretario comunale o provinciale in quiescenza;
 - b) essere iscritto da almeno dieci anni all'Albo degli avvocati e procuratori o dei notai;
 - c) essere docente nelle Università in materie giuridiche o amministrative.
4. Non può essere eletto Difensore civico:
 - a) chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale;
 - b) i parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali, comunali;
 - c) gli amministratori ed i dipendenti delle Comunità montane e delle Aziende sanitarie;
 - d) gli amministratori ed i dipendenti di enti, istituti ed aziende pubbliche o a partecipazione pubblica, nonché di enti o imprese che abbiano rapporti contrattuali con l'Amministrazione comunale o che comunque ricevano da essa a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi;
 - e) chi esercita attività di lavoro autonomo o subordinato, nonché attività professionale o commerciale, che costituisce l'oggetto di rapporti giuridici con l'Amministrazione comunale;
 - f) chi abbia riportato condanne per delitto non colposo.
5. Il titolare dell'ufficio di Difensore civico ha l'obbligo di residenza nel territorio della provincia.

Art. 18
**Durata in carica, revoca e decadenza del
Difensore civico**

1. Il Difensore civico resta in carica per tre anni e può essere rieletto.
2. Esercita le funzioni fino all'insediamento del successore.
3. Il Difensore civico può essere revocato, con deliberazione del Consiglio comunale da adottarsi con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati, per gravi motivi inerenti all'esercizio delle sue funzioni.
4. Può essere altresì dispensato dall'Ufficio per dimissioni volontarie.
5. Il Difensore civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di consigliere comunale o per sopravvivenza di una delle cause di ineleggibilità o incompatibilità indicate nel precedente articolo 17. La decadenza è pronunciata dal Consiglio su proposta di almeno uno dei consiglieri comunali.

Art. 19 Funzioni

1. A richiesta di chiunque vi abbia interesse, il Difensore civico interviene presso l'Amministrazione comunale, presso gli Enti e le Aziende da essa dipendenti, le Istituzioni, i concessionari di servizi, le società che gestiscono servizi pubblici nell'ambito del territorio comunale per assicurare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano tempestivamente e correttamente emanati.
2. Nello svolgimento della sua azione il Difensore civico rileva eventuali irregolarità, negligenze o ritardi, valutando, in relazione alle questioni sottoposte al suo esame, anche la rispondenza alle norme di buona amministrazione e suggerendo mezzi e rimedi per l'eliminazione delle disfunzioni rilevate.
3. Il Difensore civico, per particolari situazioni, può intervenire anche di propria iniziativa.

Art. 20 Modalità di intervento

1. I cittadini, singolari o associati, che abbiano interesse ad un procedimento amministrativo in corso presso l'Amministrazione comunale o gli Enti ed Aziende da essa dipendenti, trascorso il termine previsto per la conclusione di esso, hanno diritto di chiedere l'intervento del Difensore civico per istanza scritta, motivata e corredata delle generalità del proponente.
2. Il Difensore civico può convocare direttamente i funzionari cui spetta la responsabilità dell'affare in esame, dandone avviso al responsabile del servizio o ufficio da cui dipendono, e con essi può procedere all'esame della pratica.
3. In occasione di tale esame il Difensore civico, tenuto conto delle esigenze di servizio, individua e concorda il termine ultimo per la definizione del procedimento, dandone immediatamente notizia alla persona interessata e, per conoscenza, al Sindaco ed al Segretario comunale.
4. Il Difensore civico, entro 15 giorni dalla richiesta, ha diritto di ottenere dall'Amministrazione comunale e dagli Enti ed Aziende di cui al comma 1, copia degli atti e documenti, nonché ogni notizia connessa alle questioni trattate. Deve segnalare al Sindaco i funzionari che impediscono o ritardano l'espletamento delle sue funzioni.
5. Ove riscontri irregolarità o vizi procedurali, il Difensore civico invita l'Amministrazione a riesaminare e modificare gli atti emanati, al fine di consentire l'attivazione degli strumenti di autotutela e di prevenire possibili liti.

Art. 21 Relazione al Consiglio comunale

1. Il Difensore civico invia al Consiglio comunale, entro il 31 gennaio di ogni anno, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, segnalando i casi in cui si sono verificati ritardi e irregolarità e formulando osservazioni e suggerimenti.
2. Il Consiglio comunale, esaminata la relazione, adotta le determinazioni di competenza.

Art. 22
Mezzi del Difensore civico

1. Il Consiglio comunale stabilisce, con propria deliberazione, la sede, la dotazione organica ed i criteri di assegnazione del personale.
2. L'arredamento, i mobili e le attrezzature sono assegnati al Difensore civico, che ne diviene consegnatario.
3. Le spese di funzionamento sono impegnate, anche su proposta del Difensore civico, e liquidate secondo le norme e le procedure previste dal vigente ordinamento.

Art. 23
Indennità di funzione

1. Al Difensore civico spettano l'indennità di funzione, l'indennità di missione ed il rimborso delle spese di trasporto nella misura stabilita dalla legislazione vigente per gli assessori del Comune.

Art. 24
Difensore civico intercomunale

1. Previa intesa con altre Amministrazioni comunali, il Difensore civico può essere autorizzato dal Consiglio comunale ad esercitare le sue funzioni a favore dei cittadini di più Comuni tra loro convenzionati.

Art. 25
Funzionamento dell'ufficio

1. Viene demandata al regolamento la determinazione delle modalità di funzionamento dell'ufficio.

TITOLO IV

FUNZIONI DEL COMUNE

Art. 26
Funzioni del Comune

1. Il Comune è titolare di funzioni proprie.
2. Esercita, altresì, le funzioni attribuite o delegate dallo Stato e dalla Regione.
3. Concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato, della Regione, della Provincia e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro attuazione.

Art. 27
Le funzioni proprie del Comune

1. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative, che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio, dell'ecologia, dello sviluppo economico, salvo quanto sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
2. Spettano, altresì, le funzioni di città capoluogo di provincia.
3. Il Comune, per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme di decentramento nonché forme di cooperazione con Comuni, Province ed altri soggetti.

Art. 28
I compiti del Comune per i servizi di competenza statale

1. Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare.
2. Le relative funzioni sono esercitate dal Sindaco quale ufficiale del Governo.
3. Il Comune esercita altresì le ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale che vengano affidate dalla legge, fino alla concorrenza delle risorse finanziarie assicurate allo scopo.

Art. 29
I compiti del Comune per le funzioni di competenza regionale e provinciale

1. Il Comune esercita le funzioni amministrative attribuite o delegate dalla Regione e dalla Provincia.

TITOLO V

ORGANI DI GOVERNO DEL COMUNE

Art. 30
Organi di governo del Comune

1. Sono organi di governo del Comune il Consiglio, la Giunta, il Sindaco, con i compiti e le funzioni loro attribuite dalla legge e dal presente statuto.

CAPO I

Consiglio comunale

Art. 31

Elezione e composizione

1. L'elezione del Consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica, le cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza sono stabilite dalla legge.
2. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
3. Nella seduta immediatamente successiva alle elezioni il Consiglio, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, esamina la condizione degli eletti e dichiara la ineleggibilità o attiva il procedimento previsto dal regolamento per i casi di incompatibilità, quando sussista alcuna delle cause previste dalla legge. L'iscrizione all'ordine del giorno della convalida degli eletti comprende, anche se non è detto esplicitamente, la surrogazione degli ineleggibili e l'avvio del procedimento per la decadenza degli incompatibili.

Art. 32

Durata in carica

1. La durata in carica del Consiglio è stabilita dalla legge.
2. Il Consiglio rimane in carica sino alla elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, a adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

Art. 33

Funzionamento del Consiglio comunale

01. Il Consiglio comunale, nel quadro dei principi stabiliti dalla legge, gode di autonomia funzionale ed organizzativa e dispone, secondo le modalità disciplinate dal regolamento del Consiglio comunale, di specifici fondi di bilancio, di adeguato personale, di locali e di idonei strumenti per il funzionamento delle proprie strutture, delle commissioni consiliari e dei gruppi consiliari.
 02. Il funzionamento del Consiglio, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, è disciplinato dal regolamento che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte. Il regolamento indica altresì il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute nei limiti previsti dalla legge nonché le modalità attraverso le quali fornire al Consiglio e ai gruppi consiliari, regolarmente costituiti, servizi, attrezzature e risorse finanziarie.
1. Il Consiglio comunale deve essere riunito, in sessione ordinaria, nei mesi di giugno e di ottobre nei giorni e nelle ore indicate nell'avviso di convocazione contenente l'elenco degli argomenti da trattare.

2. In tutti gli altri casi il Consiglio è convocato in sessione straordinaria.
3. Il Presidente del Consiglio comunale è tenuto a riunire il Consiglio, in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei consiglieri, o il Sindaco, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
4. Le modalità di convocazione per le sedute di prima e di seconda convocazione sono indicate dalla legge e dal regolamento.
5. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento per i quali sia stabilita la seduta segreta.
6. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno ventuno membri del Consiglio comunale con diritto al voto.
7. Le decisioni sono assunte a scrutinio palese salvo che la legge o il regolamento non dispongano modalità di votazione che richiedono lo scrutinio segreto.
8. Salvi i casi in cui la legge e lo statuto non dispongono altrimenti, le decisioni sono adottate a maggioranza assoluta dei votanti. Coloro che dichiarano l'astensione prima della votazione sono considerati a tutti gli effetti presenti in sala ma non votanti.
9. Quando il Consiglio è chiamato ad eleggere persone, risultano eletti, salvo i casi in cui sia richiesta una diversa maggioranza, coloro che hanno raggiunto il maggior numero di voti fino alla copertura dei posti previsti. A parità di voti risulta eletto il più anziano di età.
10. Per le cariche ove siano richieste specifiche capacità professionali è necessario il deposito di un curriculum.

Art. 34

Presidenza del Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale è convocato e presieduto dal Presidente eletto nella prima riunione successiva alle elezioni.
2. Il Presidente rappresenta il Consiglio comunale, cura il collegamento con il Sindaco ed i gruppi consiliari, presiede la Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari, svolge i compiti previsti dalla legge, dallo statuto e dal regolamento.
3. In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal consigliere cui spetta, per legge, la qualifica di consigliere anziano.

Art. 35

Consiglieri comunali

1. I consiglieri comunali esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato e rappresentano l'intera comunità. Singolarmente o in gruppo hanno diritto di iniziativa nelle materie di competenza del Consiglio, nonché di presentare interrogazioni e mozioni, rispettando le procedure stabilite dal regolamento del Consiglio comunale.

2. I consiglieri hanno il dovere di partecipare alle riunioni del Consiglio.
3. I consiglieri comunali, che non intervengano a tre sedute consecutive senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio comunale. A tal fine il Presidente del Consiglio, accertata l'assenza, provvede a comunicare per iscritto l'avvio del procedimento agli interessati, assegnando venti giorni di tempo dalla data di ricevimento per far valere le cause giustificative. Il Consiglio decide tenendo conto delle cause giustificative presentate.
4. I consiglieri per poter svolgere le proprie funzioni hanno diritto di ottenere le informazioni e le documentazioni utili all'espletamento del mandato.
5. Per l'esercizio delle loro funzioni e la partecipazione alle commissioni, sono attribuiti ai consiglieri le indennità, i compensi ed i rimborsi spese secondo quanto stabilito dalla legge.
6. Il Comune assicura il rimborso delle spese legali ai consiglieri, agli assessori ed al Sindaco che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento delle loro funzioni, in procedimento di responsabilità contabile, civile e penale, in ogni stato e grado di giudizio, purché ci sia stata sentenza definitiva di assoluzione o comunque pronuncia di proscioglimento.

Art. 36 **Gruppi consiliari**

1. I consiglieri sono organizzati in gruppi secondo le disposizioni del regolamento, che ne stabilisce e determina le modalità di funzionamento ed i mezzi loro assegnati per l'esercizio delle funzioni.
2. Ciascun gruppo consiliare nomina il proprio presidente di gruppo.
3. La Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio. Il Sindaco, o un Assessore da lui delegato, partecipa ai lavori della Conferenza.
4. Il regolamento determina le funzioni ed i poteri della Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari e ne disciplina l'organizzazione dei lavori.

Art. 37 **Commissioni consiliari**

1. Il Consiglio comunale istituisce nel proprio seno commissioni temporanee o permanenti con funzioni istruttorie o consultive sugli argomenti da sottoporre al suo esame.
2. Alle commissioni è affidato il ruolo di agevolazione e snellire i lavori del Consiglio, svolgendo attività preparatoria in ordine alle proposte di deliberazione ed alle altre questioni sottoposte al Consiglio.
3. Il Consiglio comunale può istituire, nel proprio seno, anche commissioni di indagine allo scopo di accertare o chiarire questioni o vicende di interesse per l'Amministrazione.

4. Devono essere composte in relazione alla consistenza numerica dei gruppi consiliari, assicurando la presenza di almeno un rappresentante per ogni gruppo.
5. Le sedute delle commissioni di cui al precedente comma 1 sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento per i quali sia stabilita la seduta segreta.
6. Il regolamento determina i poteri delle commissioni e ne disciplina l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori.
7. La presidenza delle commissioni consiliari che hanno funzione di controllo o di garanzia è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione, secondo i criteri stabiliti nel regolamento del Consiglio comunale.

Art. 38 Competenze del Consiglio

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
2. Le competenze del Consiglio sono determinate dalla legge.
3. Il Consiglio comunale formula gli indirizzi idonei a consentire al Sindaco, nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, di coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti e della comunità cittadina.
4. Il Consiglio comunale partecipa alla definizione, all'adeguamento e alla verifica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli Assessori. Ciascun consigliere comunale ha diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo modifiche e integrazioni mediante emendamenti. Il Consiglio verifica annualmente l'attuazione delle linee programmatiche contestualmente alla discussione sul documento di programmazione finanziaria e sul rendiconto. E' facoltà del Consiglio integrare le linee programmatiche nel corso del mandato.

Art. 39 Esercizio della potestà regolamentare

1. I regolamenti sono approvati con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.
2. I regolamenti, divenuti esecutivi, sono pubblicati all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi ed entrano in vigore dopo tale pubblicazione.

CAPO II

La Giunta comunale

Art. 40 La Giunta comunale

1. La Giunta comunale è organo del Comune ed esercita le funzioni conferite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti.
2. Collabora con il Sindaco nel governo del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

Art. 41 Composizione e nomina della Giunta

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la convoca e la presiede, e da un numero di assessori non superiore a otto, tra cui un vicesindaco, nominati dal Sindaco, anche al di fuori dei componenti del Consiglio comunale, fra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere.
2. Il Sindaco dà comunicazione della nomina al Consiglio nella prima seduta successiva.
3. Il Consiglio comunale procede all'accertamento delle condizioni di candidabilità, eleggibilità e di compatibilità degli assessori nella seduta in cui il Sindaco effettua la prevista comunicazione.
4. Gli assessori non consiglieri comunali partecipano alle sedute del Consiglio con diritto di parola ma senza diritto di voto.
5. (soppresso).
6. La carica di assessore comunale è compatibile con la carica di consigliere comunale.
7. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.

Art. 42 Funzionamento della Giunta

1. La Giunta è convocata dal Sindaco, che fissa gli oggetti all'ordine del giorno della seduta.
2. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta e assicura l'unità dell'indirizzo politico-amministrativo, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli assessori.
3. La Giunta delibera con l'intervento di almeno la metà dei suoi componenti ed a maggioranza assoluta di voti.
4. Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite dalla Giunta stessa con proprio regolamento interno.

Art. 43
Revoca degli Assessori

1. Il Sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.
2. (Soppresso)
3. (soppresso)

Art. 44
Mozione di sfiducia

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
2. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati senza computare a tal fine il Sindaco e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
3. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione del Consiglio per discutere la mozione di sfiducia, il Segretario comunale ne riferisce al competente organo regionale affinché provveda alla convocazione.
4. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 45
Competenza della Giunta

1. La Giunta comunale collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio e nel governo del Comune e informa la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e dell'efficienza. Compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'art. 107, commi 1 e 2 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del Sindaco, ivi compresa l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.
2. La Giunta adotta i provvedimenti di competenza per l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio comunale.
3. La Giunta delibera indirizzi, criteri e direttive cui i dirigenti devono attenersi nell'esercizio delle attribuzioni loro demandate dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti.
4. Spetta alla Giunta deliberare l'autorizzazione a stare in giudizio e la nomina del legale.

Art. 46
Pubblicazione delle deliberazioni della Giunta

1. Le deliberazioni della Giunta sono pubblicate secondo le disposizioni di legge.

CAPO III

Il Sindaco

Art. 47
Il Sindaco quale organo istituzionale

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del comune ed ufficiale del Governo.

Art. 48
Competenze del Sindaco quale capo dell'Amministrazione

1. Nell'ambito delle funzioni attribuite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti, il Sindaco ha le seguenti principali attribuzioni di amministrazione:
 - a) ha la rappresentanza generale dell'Ente;
 - b) dirige e coordina l'attività politico-amministrativa del Comune;
 - c) coordina l'attività degli assessori;
 - d) nell'ambito dell'attività di coordinamento può sospendere l'adozione di atti specifici di natura amministrativa degli assessori per sottoporli all'esame della Giunta;
 - e) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti, avvalendosi del Segretario comunale e dei dirigenti;
 - f) rappresenta il Comune in giudizio, sia attore o convenuto; promuove davanti all'autorità giudiziaria i ricorsi d'urgenza di natura cautelare e possessoria, dandone successivamente comunicazione alla Giunta;
 - g) convoca i comizi per i referendum consultivi;
 - h) (soppresso);
 - i) (soppresso);
 - l) (soppresso);
 - m) (soppresso);
 - n) determina gli orari di apertura al pubblico degli uffici e dei servizi comunali;
 - o) sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, coordina gli orari degli esercizi commerciali e dei servizi pubblici nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, tenuto conto dei bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate;
 - p) provvede a nominare, designare e revocare i rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale, fatta salva la competenza del Consiglio comunale per la nomina dei propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni al Consiglio stesso espressamente riservata dalla legge;
 - q) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge, nonché dallo statuto e dai regolamenti comunali.

2. Il Sindaco ha le seguenti principali attribuzioni di vigilanza:
 - a) acquisisce informazioni, atti e documenti direttamente presso tutti gli uffici e servizi comunali e, tramite i rappresentanti legali, presso la Aziende speciali, le Istituzioni e le società per azioni;
 - b) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, Aziende speciali, Istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.
3. Il Sindaco ha le seguenti principali attribuzioni di organizzazione:
 - a) (soppresso);
 - b) propone argomenti da trattare e dispone la convocazione della Giunta e la presiede;
 - c) risponde, entro trenta giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri, secondo le modalità disciplinate dal regolamento del Consiglio comunale.

Art. 49

Funzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale

1. Il Sindaco, quale ufficiale del governo, esercita le funzioni nei servizi di competenza statale secondo le modalità stabilite dalle leggi e dai regolamenti.

Art. 50

Vicesindaco e delegazioni del Sindaco

1. Il Sindaco provvede alla nomina di un Vicesindaco scelto fra gli assessori, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente.
2. Il Vicesindaco esercita le funzioni del Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo o di sospensione del Sindaco dall'esercizio della funzione adottata ai sensi di legge.
3. Il Vicesindaco esercita altresì le funzioni del Sindaco sino alle elezioni, in caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco.
4. In caso di assenza o impedimento del Sindaco e del Vicesindaco, le funzioni sostitutive del Sindaco sono esercitate dall'assessore più anziano di età.
5. Il Sindaco ha facoltà di assegnare ad ogni assessore funzioni di amministrazione ordinate per gruppi di materie e con delega di firma.
6. Delle deleghe rilasciate dal Sindaco agli effetti del precedente comma 5, deve essere data comunicazione al Consiglio ed agli organi previsti dalla legge, nonché adeguata informazione ai cittadini.

TITOLO VI (*)

ORGANI DI DECENTRAMENTO

() Titolo VI soppresso con abrogazione integrale degli articoli dal 51 al 56, a decorrere dalla data di cessazione, a norma dello Statuto comunale, dei Consigli circoscrizionali eletti con le elezioni del 15 e 16 maggio 2011 (deliberazione del Consiglio comunale n. 7 del 15 febbraio 2016)*

Art. 51 (*)

Circoscrizioni comunali

(Articolo abrogato)

Art. 52 (*)

Organi delle Circoscrizioni

(Articolo abrogato)

Art. 53 (*)

Il Consiglio circoscrizionale

(Articolo abrogato)

Art. 54 (*)

Il Presidente del Consiglio circoscrizionale

(Articolo abrogato)

Art. 55 (*)

Durata in carica dei Consigli circoscrizionali

(Articolo abrogato)

Art. 56 (*)

Regolamento delle Circoscrizioni

(Articolo abrogato)

TITOLO VII

ORGANI BUROCRATICI DI GESTIONE

ED UFFICI

Art. 57

L'organizzazione generale

1. L'organizzazione generale degli uffici e dei servizi comunali è stabilita con apposito regolamento.
2. Essa è improntata a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.

CAPO I

Organizzazione degli uffici

Art. 58

Organizzazione comunale

1. L'organizzazione comunale si articola in strutture organizzative di massima dimensione che sovrintendono, coordinano e controllano l'azione amministrativa o tecnica specifica, attribuita ad uno o più servizi appartenenti ad una sola area di attività, ovvero ad aree diverse, omogenee o collegate funzionalmente al fine del conseguimento di un unico obiettivo.
2. Gli uffici ed i servizi sono organizzati per moduli in modo che la struttura sovraordinata rappresenti la sintesi delle competenze di quelle subordinate.

CAPO II

Organizzazione del personale

Art. 59

Regolamenti di organizzazione

1. Il Comune, attraverso i regolamenti di organizzazione, stabilisce le norme generali per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici e dei servizi e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità delle strutture organizzative, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi e gli organi di governo.

Art. 60 Dirigenza

1. Il Segretario del Comune sovrintende all'attività dei dirigenti in modo da garantire la coerenza dell'azione amministrativa dell'ente.
2. Nell'attribuzione delle competenze ai dirigenti è da osservarsi il principio della distinzione tra funzione politica e funzione dirigenziale, in forza del quale spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dal presente statuto e dai regolamenti ed agli organi di governo poteri di indirizzo e di controllo.
3. Spetta al personale dirigenziale la responsabilità per il conseguimento delle finalità prestabilite.
4. Il regolamento determina altresì, la responsabilità dirigenziale, distinta da quella penale, civile, contabile e disciplinare.

Art. 61 Compiti dei dirigenti

1. Spettano ai dirigenti comunali, nei limiti delle attribuzioni degli uffici cui sono preposti, tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del Segretario o del Direttore generale. In particolare, sono attribuiti ai dirigenti i seguenti compiti, secondo le modalità stabilite dal presente statuto o dai regolamenti dell'ente:
 - a. la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
 - b. la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
 - c. la stipulazione dei contratti;
 - d. gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
 - e. gli atti di amministrazione e gestione del personale;
 - f. l'attivazione dei procedimenti disciplinari, la contestazione degli addebiti e l'adozione della sanzione nell'ambito delle competenze previste dal regolamento ed in armonia con quanto previsto dal contratto collettivo di lavoro;
 - g. i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
 - h. tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico ambientale;
 - i. le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza; gli atti a loro attribuiti dal presente statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal Sindaco.
2. Le attribuzioni dei dirigenti possono essere derogate soltanto espressamente e per opera di specifiche disposizioni legislative.

3. I dirigenti comunali, in conformità a quanto stabilito dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti, nonché nell'ambito delle direttive e degli indirizzi politici degli organi del Comune, perseguono gli obiettivi loro assegnati con autonomia nell'organizzazione degli uffici cui sono preposti. Sono responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa, dell'efficienza e dei risultati della gestione.

Art. 62 **Assunzione dei dirigenti**

1. I posti di dirigente sono coperti nei termini di legge.
2. Può essere disposto il trasferimento interno dei dirigenti secondo le esigenze funzionali dell'ente.
3. La copertura dei posti di responsabile degli uffici o dei servizi, di qualifica dirigenziale o di alta specializzazione, può aver luogo mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.
4. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti con le modalità previste dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del Sindaco. Gli incarichi sono conferiti a tempo determinato, possono essere anticipatamente revocati nei casi previsti dalla legge e non possono avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco, fatto salvo il periodo necessario per l'assegnazione dei nuovi incarichi.
5. Ove non sia altrimenti possibile procedere nei modi ordinari alla copertura dei relativi posti vacanti, possono essere conferiti incarichi dirigenziali a dipendenti di livello immediatamente inferiore, nel rispetto dei principi fissati dalla legislazione vigente.

Art. 63 **Collaborazioni esterne**

1. Nel regolamento del personale sono determinati i criteri per le collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

CAPO III

Responsabilità disciplinare del personale

Art. 64 **Norme applicabili**

1. In materia di responsabilità disciplinare del personale si applica la legge e il contratto collettivo di lavoro.

CAPO IV

Segretario comunale

Art. 65

Stato giuridico e trattamento economico

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dal contratto collettivo di lavoro.

Art. 66

Funzioni del Segretario comunale

1. Il Segretario, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco e nell'ambito della normativa vigente:
 - a) assolve all'alta direzione ed al coordinamento di tutti gli uffici e servizi del Comune;
 - b) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività;
 - c) adotta provvedimenti di mobilità del personale fra i diversi settori ed autorizza le missioni, i congedi ed i permessi per i dirigenti di massimo livello;
 - d) propone provvedimenti per i dirigenti di massimo livello, nell'ambito delle proprie competenze;
 - e) cura l'attuazione dei provvedimenti;
 - f) vigila sull'istruttoria delle deliberazioni e provvede ai relativi atti per l'esecuzione;
 - g) attesta l'esecutività dei provvedimenti;
 - h) sottoscrive i verbali delle sedute degli organi comunali;
 - i) invia gli atti deliberativi al controllo;
 - l) determina per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di competenza del Comune il settore responsabile dell'istruttoria, di ogni altro adempimento procedimentale e dell'adozione del provvedimento;
 - m) cura che il dirigente di ciascun settore provveda ad assegnare a sé, o ad altro dipendente addetto al settore stesso, la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al singolo procedimento, compresa eventualmente l'adozione del provvedimento finale;
 - n) riceve le designazioni dei capigruppo consiliari e le richieste di trasmissione al controllo delle deliberazioni della Giunta;
 - o) presiede l'ufficio comunale per le elezioni;
 - p) riceve l'atto di dimissioni del Sindaco.
2. Il Segretario partecipa alle riunioni della Giunta e del Consiglio, ne redige i verbali, avvalendosi eventualmente di operatori di sua fiducia.

Art. 67

Vicesegretario comunale

1. Il Comune ha un Vicesegretario per lo svolgimento delle funzioni vicarie del Segretario.
2. Il Vicesegretario coadiuva il Segretario comunale nell'esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

3. E' scelto fra i dirigenti amministrativi di massimo livello dell'ente, nei modi indicati dal regolamento. Come gli altri dirigenti è soggetto a trasferimento ad altro settore nonché a revoca nei casi indicati dalla legge e dal regolamento.

TITOLO VIII

ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

CAPO I

I servizi pubblici locali

Art. 68

Servizi pubblici comunali

1. Il Comune assume l'impianto e la gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni, l'erogazione di servizi ed attività rivolte a realizzare fini sociali ed a perseguire lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.

Art. 69

Gestione dei servizi pubblici comunali

1. La scelta della forma di gestione deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge.

Art. 70

Gestione in economia

1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono disciplinati da appositi regolamenti.

Art. 71

Azienda speciale

1. Il Consiglio comunale delibera la costituzione ed approva lo statuto di Aziende speciali.
2. L'ordinamento ed il funzionamento delle Aziende speciali sono disciplinate dalla legge, dall'apposito statuto approvato dal Consiglio comunale, e dai regolamenti interni approvati dal Consiglio di amministrazione delle Aziende.

Art. 72
Istituzione

1. Il Consiglio comunale per l'esercizio di servizi sociali, compresi i servizi culturali ed educativi, può costituire Istituzioni. Vi provvede mediante apposito atto contenente il regolamento dell'organizzazione e delle attività, previa redazione di un piano con i costi, il finanziamento e la dotazione di beni.

Art. 73
Organi dell'Istituzione

1. Sono organi dell'Istituzione il Consiglio di amministrazione, il Presidente ed il Direttore.
2. Il Consiglio è composto di 5 membri, compreso il Presidente.
3. Il Presidente rappresenta e presiede il Consiglio di amministrazione, vigila sull'esecuzione degli atti del Consiglio ed adotta, in caso di necessità, provvedimenti urgenti da sottoporre a ratifica nella prima seduta del Consiglio di amministrazione.
4. Il Presidente ed i componenti del Consiglio di amministrazione hanno diritto ad un'indennità di carica nella misura stabilita dal Consiglio comunale.
5. Il Direttore dell'Istituzione è nominato dalla Giunta comunale con le modalità previste dal regolamento. Nell'ambito della responsabilità gestionale, dirige tutta l'attività dell'Istituzione, è il responsabile del personale, garantisce la funzionalità dei servizi, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare l'attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli organi delle Istituzioni.

Art. 74
Nomina e revoca degli amministratori delle Aziende speciali e delle Istituzioni

1. Gli amministratori delle Aziende speciali e delle Istituzioni, fra i quali anche il presidente, sono nominati fra tecnici ed esperti del settore che hanno i requisiti per l'elezione a consigliere comunale.
2. Gli amministratori, con provvedimento motivato, possono essere revocati.
3. Agli amministratori è esteso l'obbligo di comunicare all'inizio e alla fine del mandato, secondo le modalità stabilite nel regolamento, i redditi posseduti.
4. Gli amministratori durano in carica per l'intero mandato del Consiglio comunale durante il quale sono stati nominati.

CAPO II

Gestione associata dei servizi e delle funzioni

Forme associative e di cooperazione

Accordi di programma

Art. 75

Convenzioni

1. Il Comune, nelle forme di legge, promuove e ricerca con gli altri Comuni e la Provincia le forme associative più appropriate in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.
2. Allo scopo il Consiglio comunale si avvale di apposite convenzioni.
3. Nell'atto deliberativo il Consiglio comunale deve dar atto delle ragioni tecniche, economiche e di opportunità che giustificano il ricorso alla convenzione.

Art. 76

Consorzi

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di Consorzi con altri comuni e province per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme, in quanto compatibili, previste dal presente statuto per le aziende speciali.
2. La relativa convenzione è approvata dal Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei componenti, unitamente allo statuto del Consorzio.
3. Il Sindaco o suo delegato fa parte dell'assemblea del Consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del Consorzio.

TITOLO IX

FINANZA E CONTABILITA'

Art. 77

Ordinamento

1. L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge.
2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria.
3. Il Comune è, altresì, titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe.

Art. 78
Attività finanziaria del Comune

1. L'attività finanziaria del Comune, riconosciuta dalla legge, è resa possibile:
 - a) dall'applicazione di imposte, tasse, diritti e tariffe;
 - b) dalla riscossione di addizionali e compartecipazione al gettito di imposte erariali;
 - c) da trasferimenti erariali e regionali;
 - d) da entrate proprie, anche di natura patrimoniale;
 - e) da risorse per investimenti;
 - f) da altre entrate.

Art. 79
Amministrazione dei beni comunali

1. L'utilizzo dei beni comunali può concorrere alle entrate finanziarie dell'Amministrazione comunale.
2. I beni patrimoniali comunali devono, di regola, essere dati in godimento a titolo oneroso, salvo quanto previsto dai regolamenti; i beni demaniali possono essere concessi in uso a canoni la cui tariffa è determinata dalla Giunta comunale, in conformità alla legge, agli usi e alle consuetudini.

Art. 80
Bilancio di previsione e conto consuntivo

1. L'ordinamento contabile del Comune, il bilancio di previsione e il conto consuntivo sono regolati dalla legge.

Art. 81
Attività contrattuale

1. Agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permuta, alle locazioni, il Comune, per il perseguimento dei fini istituzionali, provvede mediante contratti.
2. La stipulazione dei contratti deve avvenire secondo le procedure di legge e secondo quanto previsto dall'apposito regolamento.
3. Nel regolamento sono dettate norme specifiche per assicurare la trasparenza delle procedure amministrative per la scelta del contraente.
4. Il Segretario comunale roga i contratti nell'esclusivo interesse del Comune

Art. 82
Tesoreria

1. Il Comune ha un servizio di tesoreria.
2. I rapporti del Comune con il tesoriere sono regolati dalla legge e dal regolamento di contabilità.

TITOLO X

I CONTROLLI INTERNI

Art. 83

Revisione economico-finanziaria

1. Il Consiglio comunale elegge il Collegio dei revisori.
2. Il Consiglio comunale può affidare al Collegio dei revisori il compito di eseguire periodiche verifiche di cassa.
3. Il Collegio dei revisori, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio comunale.
4. L'incarico è retribuito nella misura determinata dalle norme e disposizioni vigenti.

Art. 84

Servizio ispettivo

1. In particolari casi e per particolari esigenze il Consiglio comunale può istituire un servizio ispettivo con funzioni e compiti precisati nell'apposito regolamento.

Art. 85

Controllo economico della gestione

1. Per il perseguimento delle finalità insite nelle procedure del controllo di gestione, i responsabili degli uffici e dei servizi, in collaborazione con il servizio controllo di gestione, eseguono periodicamente e comunque quadrimestralmente, operazioni di controllo e di verifica economico-finanziaria su ciascuna attività ai fini di orientare le decisioni a criteri di convenienza economica ovvero a criteri atti a minimizzare i costi a parità di risultati.
2. Il servizio controllo di gestione rimette alla Giunta il risultato delle operazioni unitamente alle proprie proposte ed osservazioni.

TITOLO XI

RAPPORTI CON ALTRI ENTI

Art. 86

Partecipazione alla programmazione

1. Il Comune concorre alla programmazione economica e territoriale della Regione e della Provincia, secondo le disposizioni di legge.
2. Il Comune nello svolgimento dell'attività programmatoria di sua competenza si attiene agli indirizzi generali di assetto del territorio ed alle procedure previste dalla legge.

Art. 87
Iniziativa per mutamento delle circoscrizioni provinciali

1. Il Comune può esercitare l'iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali nelle forme e con le modalità previste dalla legge.

TITOLO XII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 88
Modificazione e abrogazione dello statuto

1. Ogni modifica dello statuto è deliberata dal Consiglio comunale con la procedura di legge.
2. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo statuto.

Art. 89
Entrata in vigore dei regolamenti

1. Sino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al presente statuto, limitatamente alle materie e discipline ad essi espressamente demandate, continuano ad applicarsi le norme regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore del presente statuto in quanto con esso compatibili.

Art. 90
Entrata in vigore dello statuto

1. L'entrata in vigore e la pubblicazione del presente statuto nonché delle modifiche ed integrazioni sono regolate dalla legge.